

Allegato A)

LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO ALLE PERSONE CHE SI TROVANO IN STATO DI BISOGNO DERIVANTE DALL'EPIDEMIA COVID-19"

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 29/03/2020, n. 658 adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le presenti disposizioni costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono:

a) per "*generi di prima necessità*": i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, prodotto per celiaci - e prodotti per l'igiene della casa. In nessun caso sarà consentito l'acquisto di alcoolici o sigarette o lotterie istantanee (gratta e vinci) o di qualsivoglia gioco d'azzardo;

b) per "*soggetti beneficiari*": le persone fisiche assegnatarie dei buoni di cui al presente disciplinare;

c) per "*buono spesa*": il titolo spendibile negli esercizi commerciali del Comune aderenti all'iniziativa, con la raccomandazione per i soggetti beneficiari di rispettare il criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI fino a 2 persone	€ 300,00
NUCLEI da 3 a 4 persone	€ 400,00
Nuclei con 5 persone o più	€ 500,00

Art. 4 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'ufficio amministrativo - contabile acquisisce per le vie brevi la disponibilità degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale a ricevere i buoni spesa del Comune e procede all'impegno di spesa complessivo pari alle risorse stanziato dallo Stato per i buoni spesa.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, eventualmente non prevedendo il rilascio di apposito buono spesa cartaceo/informatico ai soggetti beneficiari ma provvedendo all'invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicando a questi ultimi la concessione del buono e il relativo ammontare via email o telefonica ed eventualmente l'esercizio presso il quale si devono recare..

Art. 5 – Procedura e criteri per la concessione del buono spesa

1. I soggetti beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'ufficio amministrativo - contabile sulla base delle richieste pervenute in esecuzione all'apposito avviso pubblico e tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico e che abitano in una casa in affitto o di proprietà ma gravata dal pagamento di rate di mutuo.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi alimentari e di prima necessità in conseguenza della detta emergenza (*es. mancato rinnovo del contratto a causa dell'emergenza Covid-19; chiusura attività commerciale/artigianale; ecc.*)

3. L'ufficio amministrativo - contabile acquisisce l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 1) dai soggetti richiedenti e approva con determinazione l'elenco dei beneficiari avendo cura di non indicare nel testo del provvedimento i nomi degli assegnatari ma riportandoli in un atto interno protocollato e richiamato nel provvedimento.

4. Se le assegnazioni di cui ai precedenti commi rapportate alle risorse disponibili sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, si procederà, secondo le indicazioni del Sindaco, o ad implementare proporzionalmente gli importi di cui all'art. 3 fino ad un massimo di € 700,00 per nucleo familiare oppure a disporre un ulteriore avviso.

5. Se le assegnazioni di cui ai precedenti commi rapportate alle risorse disponibili sono in numero tale da non consentire l'erogazione degli importi di cui all'art. 3, l'ufficio amministrativo - contabile provvederà alla riduzione proporzionale degli stessi.

6. Sono esclusi dall'erogazione dei buoni pasto i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 500,00 e quelli che hanno entrate mensili superiori complessivamente ad € 400,00 pro capite.

7. Sono esclusi dall'erogazione dei buoni i nuclei familiari che, alla data del 30.04.2020, hanno disponibilità di denaro contante o depositato presso istituti di credito in un ammontare superiore ad € 1.000,00 e non hanno affitto o mutui prima casa da pagare.

8. Sono esclusi dall'erogazione dei buoni i nuclei familiari che, alla data del 30.04.2020, hanno disponibilità di denaro contante o depositato presso istituti di credito in un ammontare superiore ad € 3.000,00 anche se hanno affitto o mutui prima casa da pagare.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'ufficio amministrativo - contabile verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari provvedendo in caso di false dichiarazioni al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del dPR 445/2000 e ss.mm.

Art. 8 - termine di presentazione delle domande

1. Saranno valutate le sole domande pervenute fino al 19.05.2020.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento all'ordinanza di cui all'art. 1.